

COMUNICAZIONE DEL 3-11-2003

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPV E SERVICER

Sono qui pervenuti alcuni quesiti in ordine alla documentazione che le società per la cartolarizzazione ("SPV" o "società-veicolo") devono presentare al nostro Istituto quando avanzano richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti circa i riferimenti che devono essere forniti nel programma di attività'.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che - secondo quanto previsto nel provvedimento del Governatore del 16 dicembre 2002 (sezione I, paragrafo 3) - alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale gli intermediari devono, tra l'altro, allegare una relazione sulla struttura organizzativa integrata da un programma di attività' che descriva l'operatività' che l'intermediario intende porre in essere.

In relazione a ciò', tenuto conto delle peculiarità' operative delle società'-veicolo e dell'esperienza maturata dall'entrata in vigore della legge n. 130/1999, si fa presente che il documento in questione - da allegare all'istanza di iscrizione degli SPV - dovrà' contenere almeno le informazioni di seguito indicate:

- a) le caratteristiche e gli importi, anche approssimativi, dei crediti da acquistare e dei titoli da emettere;
 - b) i compiti e le funzioni aziendali che la società'-veicolo intende demandare a soggetti terzi;
 - c) l'indicazione del cedente, del *servicer* e degli eventuali altri soggetti rilevanti per lo svolgimento
-

BANCA D'ITALIA

dell'operazione (rappresentante dei portatori dei titoli, *computation agent*, ecc.); per questi ultimi andranno descritte le funzioni svolte.

Successivamente all'iscrizione, tale documentazione dovrà essere opportunamente integrata qualora la società intenda porre in essere nuove operazioni non comprese nel programma di attività iniziale.

Per un maggior dettaglio circa le informazioni da produrre si rinvia all'allegato (parte prima, paragrafo 2, "Comunicazioni alla Banca d'Italia").

*

* *

Al fine di semplificare la consultazione della disciplina vigente da parte di SPV e *servicer*, si è provveduto a riepilogare (cfr. allegato) le disposizioni già contenute nel M.A. n. 194218 del 23 agosto 2000 ("Disposizioni per le società di cartolarizzazione") e ancora vigenti (gran parte delle stesse è infatti confluita nel VI aggiornamento della Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 concernente le "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale"), integrate con quanto previsto nel presente messaggio.

La ripetuta comunicazione n. 194218 del 23 agosto 2000 è, pertanto, abrogata.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
C. Pisanti B. Bianchi

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOCIETA' PER LA CARTOLARIZZAZIONE

1. *Disposizioni generali*

Le societa' per la cartolarizzazione (SPV o societa'-veicolo e societa' emittenti i titoli) hanno come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione.

Tali operazioni sono poste in essere mediante cessione da parte di un soggetto (cedente) di propri attivi destinati al rimborso dei titoli emessi.

Dal momento della cessione gli attivi non possono essere distratti ne' sugli stessi possono essere compiute operazioni diverse da quelle tese a realizzare la soddisfazione delle pretese e degli interessi esclusivamente dei portatori dei titoli.

A tal fine le societa' veicolo e, eventualmente, le societa' emittenti i titoli pongono particolare attenzione a:

- a) assicurare costantemente la separatezza dei patrimoni delle varie operazioni di cartolarizzazione tra loro e con i beni della societa';
- b) garantire la trasparenza dell'operazione nei confronti degli investitori e del mercato;
- c) porre in essere solo operazioni pertinenti alla gestione dell'operazione di cartolarizzazione.

2. *Comunicazioni alla Banca d'Italia*

In sede di istanza di iscrizione nell'elenco speciale, le societa' per la cartolarizzazione devono allegare alla domanda una relazione sulla struttura organizzativa integrata da un programma di attivita' (cfr. Provvedimento del Governatore del 16 dicembre 2002, sezione I, paragrafo 3). A tal fine le societa' per la cartolarizzazione devono fornire indicazioni dettagliate almeno con riferimento a:

- a) caratteristiche e importi, anche approssimativi, dei crediti da acquistare e dei titoli da emettere;

BANCA D'ITALIA

- b) compiti e funzioni aziendali delegati o che intendono delegare a soggetti terzi;
- c) cedente, *servicer* ed eventuali altri soggetti rilevanti per lo svolgimento dell'operazione (rappresentante dei portatori dei titoli, *computation agent*, ecc.); per questi ultimi andrà fornita una dettagliata descrizione delle funzioni svolte.

Successivamente all'iscrizione, il documento dovrà essere opportunamente integrato qualora la società intenda porre in essere nuove operazioni non comprese nel programma di attività iniziale.

Inoltre, per consentire alla Banca d'Italia di conoscere le caratteristiche e l'evoluzione delle operazioni di cartolarizzazione realizzate le società per la cartolarizzazione devono trasmettere:

- aa) per ciascuna operazione, copia delle informazioni fornite agli investitori (es. *offering circular*, comunicazioni periodiche concernenti l'operazione, ecc.);
- bb) segnalazioni statistiche sulla base degli schemi previsti da apposite disposizioni (cfr. Circ. n. 217/1996, Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell' "elenco speciale").

3. Altre disposizioni applicabili

Dalla data di iscrizione nell'elenco speciale, le società per la cartolarizzazione operano nel rispetto di quanto previsto nelle "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti) dai capitoli: I (Elenco speciale degli intermediari finanziari); II (Partecipanti al capitale); IV (Organi sociali); VI (Profili organizzativi degli intermediari finanziari); VII (Bilancio di esercizio, come integrato dal Provvedimento del Governatore del 29 marzo 2000); VIII (Comunicazioni alla Banca d'Italia, limitatamente ai paragrafi 1, 2 e 3); XII (Vigilanza ispettiva).

PARTE SECONDA

INTERMEDIARI FINANZIARI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE DEI
CREDITI CEDUTI E DEI SERVIZI DI CASSA E DI PAGAMENTO
NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

BANCA D'ITALIA

1. Regole di vigilanza prudenziale

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di capitale minimo (art. 106, comma 3, lett. c, del Testo unico bancario) gli intermediari finanziari che prestano l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza almeno pari a:

- 1 milione di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali si svolge l'attività di *servicing* sono complessivamente di importo superiore a 100 milioni di euro e inferiore a 500 milioni di euro;
- 1,5 milioni di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali si svolge l'attività di *servicing* sono complessivamente di importo superiore a 500 milioni di euro.

2. Altre disposizioni applicabili

Gli intermediari finanziari che prestano l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione si attengono alle "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti). Fino all'emanazione di apposite disposizioni ad essi non si applica il capitolo VIII, paragrafo 4 (segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico).